

TI_GERICHTE 52.1998.23 vom 15. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.23

FR: TI_GERICHTE 52.1998.23 du 15 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.23 del 15 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere un permesso di dimora a favore del marito invocando la protezione dell'art. 8 CEDU (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Come già detto dianzi, i coniugi sono sposati dal 20 ottobre 1995 e non vi sono elementi atti a confutare che tra di loro vi sia una relazione matrimoniale intatta.

E. 1.5

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere a ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv.

E. 2

CEDU. L'insorgente adduce che la moglie in Svizzera vive da più di 30 anni con tutti i suoi famigliari, ma non spende una parola per rendere verosimile l'impossibilità di un suo rientro in Italia soprattutto nella fascia di confine tanto da cagionarle difficoltà dal profilo delle sue relazioni familiari. Del resto, entrambi i coniugi sono cittadini italiani e il marito non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. Inoltre, come già visto dianzi, essa conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza dei motivi che hanno portato l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, e non è dunque esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). Va nondimeno rilevato che con la modifica dell'art. 17 cpv. 2 LDDS entrato in vigore il 1° gennaio 1992, il coniuge non è tuttavia più incluso nel provvedimento adottato dall'autorità e non è tenuto a trasferirsi anch'esso all'estero (FF 1987 III 273). 8. Tutto ben ponderato, rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, la decisione non appare di conseguenza insostenibile. 9. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 11, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 140 CP; 100 cpv. 1 lett.

b n. 1 e 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, _____, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 maggio 1998 annunciando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

E. 2.2

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto per cui non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). 3. In concreto secondo l'autorità inferiore il ricorrente avrebbe partecipato il 12 agosto 1994 a Tradate a una rapina a mano armata. Ammettendo le proprie responsabilità, ha potuto usufruire della formula del patteggiamento ed è stato condannato alla pena di 1 anno e otto mesi con la condizionale. Egli sostiene per contro che la sentenza di patteggiamento 13 ottobre 1995 del Tribunale di Varese non sarebbe una sentenza di condanna tanto da non avere effetti civili. Egli si ritiene pure estraneo ai fatti imputatigli. 3.1. L'art. 444 cpv. 1 Codice di procedura italiano dispone che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. L'art. 444 cpv. 2 prima frase stabilisce che, ove sussista accordo delle parti e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata. Ciò significa che il giudice deve per prima cosa esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di proscioglimento prevista dall'art. 129 del Codice penale italiano (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato estinto, mancanza di una condizione di procedibilità). Ricorrendo una di tali ipotesi, egli deve pronunciare d'ufficio la relativa sentenza, nonostante la richiesta ed il consenso delle parti in ordine all'applicazione della pena. In tal modo l'accertamento giudiziale si

sovrappone a quello concordato tra le parti, ed il giudice non solo non accoglie la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e dell'economia generale del processo (Pignatelli, in: Commento al nuovo Codice di procedura penale, vol. IV, ad art. 444, pagg. 796-797). Va pure notato che la sentenza applicativa della pena costituirà "precedente" per quanto riguarda la recidiva, l'abitudine nel reato e la sospensibilità della pena medesima (Pignatelli, op. cit., ad art. 445, pag. 802). Va anche rilevato come nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, allo scadere del quinto o del secondo anno, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, si estingue la pena sospesa e ogni effetto penale ulteriore (art. 445 cpv. 2).

3.2. Nell'evenienza concreta, dal Rapporto informativo 2 dicembre 1997 della Polizia cantonale, risulta che la motocicletta usata nella rapina fu sequestrata nel garage di _____, e che per trascorsa flagranza, egli venne denunciato a piede libero. Dalla sentenza di patteggiamento si rileva che _____ è stato imputato "del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 628 u.c. n.1, seconda e terza ipotesi C.P. per essersi, agendo in concorso con _____ e tra loro riuniti nonché con la minaccia di una pistola giocattolo, al fine di conseguire un ingiusto profitto, impossessati della somma di lire 367.000 che asportavano in danno dell'agenzia _____ di _____ nonché dell'ulteriore somma di lire 20.000 e documenti personali che asportavano in danno di _____, impiegata della predetta Agenzia di Assicurazione. In Tradate il 12/8/1994.". La pena prevista in tal caso secondo l'art. 628 u.c. è la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Ora, per una violazione dell'ordine pubblico, come visto dianzi (consid. 2.1.), è già sufficiente la commissione dell'infrazione o un comportamento repressibile. La sentenza di patteggiamento è stata prolata in quanto non ricorrono i presupposti della sentenza di proscioglimento. Irrilevante è quindi se la sentenza di patteggiamento in Italia non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Irrilevante è pure se dall'estratto del casellario giudiziale italiano non risultano condanne, tale aspetto dipendendo dalle possibilità offerte dal patteggiamento tra cui appunto la non iscrizione nel casellario citato e concesso a discrezione dal giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente ha del resto già dichiarato, durante l'interrogatorio di polizia del 10 dicembre 1995, di essere "stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con la condizionale: inoltre i miei genitori hanno rifiuto le parti lese con un importo di Lit. 1.500.000 circa" . Occorre ora verificare se tale atto, se fosse commesso in Svizzera, sarebbe punibile e se la pena pronunciata in Svizzera corrisponde grosso modo a quella italiana. Va rilevato che nel Cantone Ticino non esiste attualmente la possibilità di patteggiare la pena. Il reato di rapina a mano armata in Svizzera è considerato quale crimine o delitto (art. 140 CP) punibile con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi. E' dunque un reato grave. Anche se si volesse considerare il ruolo di _____ secondario nella rapina (complicità) la pena di un anno e 8 mesi sospesa condizionalmente rientra nei parametri di giudizio anche di un tribunale svizzero.

4. Quanto al reato di lesioni personali (art. 582 Codice penale italiano) con circostanze aggravanti (art. 583) avvenuto il 29 novembre 1992, egli li considera semplici e non gravi. Sostiene che si è trattato di un unico pugno; il fatto si è svolto nella piazza del paese, come si evince dal capo di imputazione e dalla testimonianza resa dalla parte lesa (v. doc. 2 e 3), e non come considerato dalla Polizia cantonale nel rapporto informativo 2 dicembre 1997 che avvalorava la tesi "dell'oggetto contundente" contro una persona senza motivo "in un esercizio pubblico". Sempre da tale rapporto informativo risulta che la pratica è stata dirottata dalla Pretura - competente solo se si fosse trattato di lesioni semplici - alla Procura del Tribunale di Como, competente per le

aggravanti; il dibattimento è fissato per il 24 giugno 1998. Orbene, sebbene non vi sia stato ancora un giudizio su tale denuncia, l'interessato tuttavia non nega l'accaduto ma lo minimizza sostenendo che esso sarebbe in Svizzera, a suo dire, un'infrazione per lesioni semplici e punibile a querela di parte. 5. Da tali risultanze, esaminate nel complesso, si evince come l'interessato abbia una scarsa considerazione già dell'ordine giuridico vigente nel suo Paese d'origine. Tale comportamento è seriamente suscettibile di verificarsi pure in Svizzera, tanto da non escludere una recidiva. Del resto, dalla dichiarazione 1° luglio 1997 della _____, dove il ricorrente ha lavorato dall'11 marzo al 28 giugno 1996, risulta che il "rapporto di lavoro è stato interrotto durante il periodo di prova a seguito dell'inidoneità per il _____ e del suo comportamento". Ora, non risulta dagli atti che egli abbia contestato il licenziamento in via giudiziaria, se non limitandosi a informare la Sezione degli stranieri il 4 luglio 1996 della situazione creatasi a seguito di un infortunio subito e del licenziamento al momento della ripresa dell'attività. Non lascia nemmeno indifferenti che egli, nel corso del verbale di interrogatorio 10 dicembre 1995 da parte della Polizia cantonale, abbia dichiarato "che ne ho piene le scatole che non mi sento di star bene in Svizzera (...) Qui mi sento continuamente provocato e pertanto ritengo sia meglio per me rientrare in Italia: se mia moglie mi seguirà lo farà di sua spontanea volontà, altrimenti rimanga pure con i suoi genitori". Ha concluso il verbale, sottoscrivendolo, dichiarando pure che "A questo punto ritengo che la mia situazione possa migliorare rientrando in Italia visto che qui i permessi di lavoro vengono dati solo a chi fa comodo alle Autorità e non a chi ha voglia di lavorare". Ora, è vero che nella lettera 25 gennaio 1996 alla Sezione degli stranieri ha minimizzato le sue considerazioni esternate nel verbale di interrogatorio, sostenendo di essersi espresso male e ribadendo che quelle frasi non riprodurrebbero la sua reale volontà. Ma è altrettanto vero che tali giustificazioni giungono soltanto dopo un mese e mezzo dall'interrogatorio e su consiglio del suo legale, al fine di poter meglio ricordare le sue affermazioni per infine dichiarare di voler mantenere la propria domanda di rilascio del permesso di dimora. 6. Occorre ora verificare, dopo attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati, se il diniego di rilascio del sollecitato permesso di dimora è adeguato. In tale ambito, occorre rilevare come l'interesse pubblico non deve essere assai pronunciato e l'interesse privato del coniuge straniero domiciliato in Svizzera non è di grande rilievo. Tuttavia, la decisione deve rispettare il principio della proporzionalità e la garanzia della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (Wurzbürger, op. cit., pag. 320). 6.1. L'insorgente critica l'autorità inferiore per non aver considerato di essere in Svizzera dal 1995 e di aver tenuto da allora un comportamento corretto. Va nondimeno osservato che la durata del soggiorno dell'insorgente in Svizzera dal 14 maggio 1995 non può considerarsi rilevante. Del resto non è possibile tener conto dell'evoluzione recente circa il suo comportamento, dal momento che dalla sua domanda 6 novembre 1995 di rilascio del permesso di dimora sino all'odierno giudizio era evidentemente nel suo interesse mantenere un comportamento esemplare. 6.2. Egli rileva pure di aver cercato in tutti i modi di trovare un'attività lavorativa. Ora, dopo essere stato licenziato il 28 giugno 1996 dalla _____ (sui motivi v. sopra), è stato assunto il 9 settembre 1996 dalla _____ a _____. A suo dire, egli è stato licenziato il 31 dicembre seguente a causa della recessione che colpisce il mercato dell'edilizia. Rimasto senza lavoro, ha dichiarato il 9 gennaio 1997 di percepire le indennità di disoccupazione. Egli adduce di frequentare il corso per polivalenti edilizi dal 7 aprile 1997 sino al 30 gennaio 1998, oltre a un corso serale per la formazione e riqualificazione per muratore dall'ottobre 1997, il quale si concluderà nell'ottobre 1999 (v. doc. 4, 5, 6, 7). Il 2 marzo 1998 ha trasmesso a questo Tribunale copia di un contratto di

lavoro di data 28 febbraio 1998 con la _____ e _____ quale giardiniere e autista. Ma tali considerazioni, oltre al fatto che la libera decisione delle autorità circa la concessione del permesso di dimora non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero tantomeno dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 2 ODDS), non permettono di controbilanciare l'interesse pubblico di un rifiuto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico. 6.3. Nemmeno l'invocazione al diritto alla vita familiare permette di sovvertire tale conclusione. Entrambi i coniugi sono cittadini italiani. L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera nel 1995 aveva 23 anni; prima viveva in Italia e non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. Egli è nato a _____ e ha abitato, fino all'entrata in Svizzera, in provincia di Como a _____. In Italia è nato e ha vissuto frequentandovi le scuole dell'obbligo (v. curriculum vitae) e una scuola di computer nel 1986-1987. La prima attività lavorativa è iniziata il 1° novembre 1995 in Svizzera presso la _____. La moglie ha invero praticamente vissuto tutta la sua esistenza in Svizzera. D'altro canto, un suo trasferimento nelle zone di confine, dove le condizioni economiche, sociali e culturali sono simili a quelle ticinesi, non le porrebbero difficoltà a integrarsi. Come indicato dall'autorità inferiore, tale trasferimento le permetterebbe di poter ritrovare - se i requisiti saranno soddisfatti - un'attività in Ticino che ora ha difficoltà a trovare, in qualità di frontiera (cfr. verbale d'interrogatorio Polizia cantonale del 10 dicembre 1995). Ma vi è di più. Come già sancito dalla giurisprudenza federale, quando il coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). Egli contesta a torto tale tesi. In concreto, i coniugi sono convolati a nozze il 20 ottobre 1995. Il matrimonio essendosi celebrato 7 giorni dopo la sentenza di patteggiamento, _____ ben difficilmente non poteva non sapere della rapina avvenuta il 12 agosto 1994. Del resto, egli afferma di aver accettato il patteggiamento in quanto una settimana più tardi convolava a nozze. La moglie del ricorrente ha dunque assunto tale rischio al momento del matrimonio. 7. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata lederebbe il diritto al rispetto della vita familiare protetto dall'art. 8 CEDU. La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può essere invocata se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii). In tal caso, l'art. 8 n. 1 CEDU non potrà essere invocato, e ciò indipendentemente se vi è un interesse pubblico o meno ai sensi dell'art. 8 n.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.